



Comune di Palau

Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 58 DEL 18/06/2026

Oggetto: PERSONALE NON DIRIGENTE. FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2026. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE PARTE VARIABILE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.

L'anno **2026** addì **18** del mese di **giugno** alle ore **17:45** nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta da **Francesco Giuseppe Manna** nella sua qualità di **Sindaco**.

All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti / assenti:

FRANCESCO GIUSEPPE MANNA	Presente
FABRIZIO ASOLE	Presente
FABRIZIO AISONI	Assente
PAOLA ESPOSITO	Assente
GIULIA PARISI	Presente

Assiste alla seduta il Segretario Generale, Maurizio Guadagno.

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA

vista la proposta di deliberazione n° 1283 del 16/06/2026 avente ad oggetto: "PERSONALE NON DIRIGENTE. FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2026. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE PARTE VARIABILE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.", allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale;

considerato che sulla stessa sono stati acquisiti i preventivi pareri di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

con voti unanimi;

DELIBERA

per le motivazioni nella stessa esplicitate,

- di approvare la proposta di deliberazione n° 1283 del 16/06/2026 avente ad oggetto: "PERSONALE NON DIRIGENTE. FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2026. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE PARTE VARIABILE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.", allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale;

- di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione;

- di dichiarare, con separata e successiva votazione ad esito favorevole, uguale alla precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000, con la seguente motivazione: atto propedeutico ai successivi adempimenti.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA

Proposta n. 1283 del 18/06/2026

Settore competente:	Settore Finanziario
Ufficio Proponente:	Ufficio Personale
Responsabile:	Sebastiano Roberto Oggiano

OGGETTO: PERSONALE NON DIRIGENTE. FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2026. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE PARTE VARIABILE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 18.12.2025, esecutiva, relativa a: "Bilancio di previsione 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 28/04/2026 con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.48 del 26/05/2026, esecutiva, relativa all'approvazione del PIAO 2026-2028 comprensiva del Piano della Performance;
- i successivi atti di variazione del bilancio del comune e del Piano Performance;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 15/11/2018 di nomina della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale dipendente;

Richiamati:

- l'art. 48, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 59, comma 1, lettera p del D. Lgs. n. 446/1997;
- gli artt. 40, comma 3 e 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- gli artt. 18, 19 e 31 del D. Lgs. 150/2009;
- il CCNL siglato in data 21.5.2018, in particolare gli artt. 67, 68, 70, 56 quinquies e 56 sexies del CCNL 21.5.2018;
- il CCNL siglato in data 16.11.2022 e in particolare l'art. 79;
- il CCNL siglato in data 23.2.2026 e in particolare gli artt. 58 e, 60;
- i CCNL 31.3.1999, 1.4.1999, 14.9.2000, 5.10.2001, 22.1.2004, 9.5.2006, 11.4.2008 e 31.07.2009;

premesso che in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il triennio 2019-2021 e che il suddetto CCNL stabilisce all'art. 79, che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità definite da tale articolo e individua le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;

atteso che in data 23.2.2026 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il triennio 2022-2024 definendo all'art.58 incrementi al trattamento accessorio e all'art. 59 modifiche all'utilizzo dello stesso;

visto l'art. 40 bis comma 3 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001 per il quale gli Enti Locali sono tenuti a inviare entro il 31 maggio di ogni anno alla Corte dei conti le informazioni relative alla contrattazione decentrata integrativa, certificati dagli organi di controllo interno;

dato atto che:



- la dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL del 22.1.2004 prevede che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di attività di gestione delle risorse umane, affidate alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro e individua il responsabile del settore personale quale soggetto competente a costituire con propria determinazione il fondo di alimentazione del salario accessorio secondo i principi indicati dal contratto di lavoro;

vista la Legge n. 15/2009 e il D. Lgs. n. 150/2009 "Attuazione della legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

visto il D. Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche", con particolare riferimento alle modifiche apportate dal sopracitato D. Lgs. n. 150/2009, e art. 40 "Contratti collettivi nazionali ed integrativi" e art. 40bis "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

considerato che il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

vista la Legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 un nuovo periodo in cui: *«A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»*, stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015;

visto l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che stabiliva *"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;*

visto l'art. 23 del D. Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";*

richiamato l'art. 33 comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita") e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che a partire dall'anno 2020 il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018;

visto l'art. 8 c.3 del D.L. n.13/2023 che consente agli Enti Locali titolari delle misure del PNRR e soggetti attuatori, al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e che rispettano le condizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo, di incrementare oltre il limite introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per



cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016;

tenuto conto che gli Enti titolari delle misure del PNRR e/o soggetti attuatori possono incrementare tali risorse se rispettano i requisiti di cui all'art. 8 c. 4 del D.L. n.13/2023, ed in particolare:

a) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con riferimento al saldo "Equilibrio di bilancio";

b) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dei parametri del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, commi 859 e 869 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

c) incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale di cui al punto 4.2 del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio adottato ai sensi dell'articolo 228, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, dell'ultimo rendiconto approvato, non superiore all'8 per cento;

d) approvazione, da parte del consiglio comunale, del rendiconto dell'anno precedente a quello di riferimento nei termini previsti dalla normativa vigente;

tenuto conto che nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto non deve essere applicata la riduzione del fondo;

richiamato l'importo totale del fondo anno 2016, per le risorse soggette al limite (con esclusione dei compensi destinati all'avvocatura, ISTAT, art. 15 comma 1 lett. k CCNL 1.4.1999, gli importi di cui alla lettera d) dell'art. 15 ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D. Lgs. 75/2017, le economie del fondo dell'anno 2015 e delle economie del fondo straordinari anno 2015), pari ad € 197.940,80. Si specifica che tale importo, tiene già conto dell'applicazione dell'art. 60 del CCNL 23.02.2026, ovvero del parziale conglobamento nello stipendio tabellare della indennità di comparto di cui all'art. 33 del CCNL del 22.1.2004, con particolare applicazione del comma 5;

dato atto che le ultime disposizioni individuano controlli più puntuali e stringenti sulla contrattazione integrativa;

considerato che il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, all'art. 4 ha previsto "Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi" e considerate la Circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 12 maggio 2014 e il susseguente Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12 settembre 2014, nei quali viene precisato che *"Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli"*;

preso atto che tali verifiche e eventuali azioni correttive sono applicabili unilateralmente dagli enti, anche in sede di autotutela, al riscontro delle condizioni previste nell'articolo 4 del D.L. 16/2014, convertito nella legge di conversione n. 68/2014, nel rispetto del diritto di informazione dovuto alle organizzazioni sindacali;

dato atto che in autotutela l'Amministrazione intende far effettuare un lavoro di verifica straordinaria dei Fondi delle risorse decentrate per gli anni precedenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014;

premesso che:

- il Comune di Palau ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Equilibrio di Bilancio" e il principio del tetto della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- il numero di dipendenti in servizio nel 2026, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021, è superiore al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 pari a **54,00**, pertanto, in attuazione dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo e il limite di cui all'art. 23 c. 2 bis D. Lgs. 75/2017 devono essere adeguati in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018 per l'importo pari a € 2.632,52 da ripartire in:
 - Fondo risorse decentrate per € 1.000,00;
 - Fondo Elevate Qualificazioni pari a € 1.632,52;



- l'Ente risulta titolare delle misure del PNRR e/o soggetto attuatore e rispetta le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 8 del D.L. 13/2023;
- ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali sono già stati erogati in corso d'anno alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi economici, ecc), frutto di precedenti accordi decentrati;
- il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nell'anno verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli stessi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza;

considerato che:

- è quindi necessario fornire gli indirizzi per la costituzione, del suddetto fondo relativamente all'anno corrente;
- è inoltre urgente, una volta costituito il fondo suddetto, sulla base degli indirizzi di cui al presente atto, provvedere alla conseguente contrattazione decentrata per la distribuzione del fondo stesso;
- a tal fine è necessario esprimere fin d'ora le direttive a cui dovrà attenersi la Delegazione di Parte Pubblica durante la trattativa per il suddetto contratto decentrato;

visto l'art. 14 c. 1 bis D.L. 25/2025, convertito in Legge n. 69/2025 (c.d. Decreto "PA") il quale prevede che *"A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, sino al conseguimento di una incidenza delle somme destinate alla componente stabile del predetto fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali, non superiore al 48 per cento"*;

ritenuto di:

dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario e personale di applicare, con la decorrenza prevista dall'art. 60 del CCNL 23.02.2026, il parziale conglobamento nello stipendio tabellare della indennità di comparto di cui all'art. 33 del CCNL del 22 gennaio 2004, con particolare applicazione del comma 5;

tenuto conto che:

- l'Ente ha rispettato quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- L'Ente ha rispettato l'equilibrio pluriennale di bilancio così come asseverato dall'organo di revisione;
- L'Ente, può incrementare, sino ad un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, la spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali e pertanto si ritiene di rinviare successivamente la valutazione dell'opportunità di integrazione fra le risorse stabili, ai sensi dell'art. 14 c. 1 bis DL 25/2025, convertito in Legge n. 69/2025 (c.d. Decreto "PA");

ritenuto di:

- a) esprimere i seguenti indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate di parte variabile del Comparto Regioni e Autonomie Locali relativo all'anno corrente:
- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 c. 3 CCNL 2022, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dello 0,22% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 2018. Tale incremento sarà da ripartire in maniera proporzionale tra E.Q. e "fondo trattamento accessorio" sulla base dei relativi importi riferiti all'anno 2021. Per le E.Q. tali importi saranno da distribuire quale incremento sull'indennità di risultato;
 - autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 58 c. 2 CCNL 2026, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dello 0,22% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 2021. Tale incremento sarà da ripartire in



maniera proporzionale tra E.Q. e "fondo trattamento accessorio" sulla base dei relativi importi riferiti all'anno 2024. Per le E.Q. tali importi saranno da distribuire quale incremento sull'indennità di risultato;

- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 58 c. 2 CCNL 2026, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dello 0,22% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 2021, quale recupero una tantum relativo all'annualità 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 121, L. n. 207 del 30.12.2024. Tale incremento sarà da ripartire in maniera proporzionale tra E.Q. e "fondo trattamento accessorio" sulla base dei relativi importi riferiti all'anno 2021. Per le E.Q. tali importi saranno da distribuire quale incremento sull'indennità di risultato;
- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, delle somme relative all'integrazione di cui all'art. 58 c. 1 CCNL 2026 pari allo 0,14% del Monte Salari anno 2021 con decorrenza dal 01.1.2024, quale recupero una tantum dell'incremento 2024 e 2025;
- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c) del CCNL 21.5.2018 delle somme destinate all'attuazione della specifica L.R. Sardegna n. 19 del 1997 da distribuire ai sensi del regolamento vigente in materia e nel rispetto della normativa vigente in materia per € 9.697,85;
- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c) del CCNL 21.5.2018 delle somme destinate agli incentivi per funzioni tecniche art. 45 comma 2, 3 e 4 D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii da distribuire ai sensi del regolamento vigente in materia e nel rispetto della normativa vigente in materia per € 14.615,61;
- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c) del CCNL 21.5.2018 delle somme destinate alle attività svolte per conto dell'ISTAT da distribuire ai sensi dei regolamenti vigenti in materia e nel rispetto della normativa vigente in materia per € 7.746,79;
- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c) del CCNL 21.5.2018 delle somme destinate alle attività di recupero IMU e TARI in riferimento all'art. 1 comma 1091 della L. 145 del 31.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) da distribuire ai sensi del regolamento vigente in materia e nel rispetto della normativa vigente in materia per € 8.768,81;
- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c) del CCNL 21.5.2018 delle somme trasferite dalla Regione Sardegna da destinare a favore dei fondi per la contrattazione decentrata integrativa degli enti locali ai sensi dell'art 2 comma 2 L.R Sardegna 29 dicembre 2023 n 18 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/29 del 29.11.2024 "legge regionale 29 dicembre 2023, n. 18 (legge di stabilità 2024), articolo 2, comma 2, e da considerare come etero finanziate e, pertanto, NON soggette ai limiti del 2016 a seguito di pronunciamento della Corte dei Conti Sardegna con Delibera n. 218 e 2019/2025 per un importo al lordo di oneri da destinare al welfare (anno 2025) pari a € 69.715,14;
- autorizzazione all'iscrizione, ai sensi dell'art. 8 c.3 del D.L. n.13/2023, per Enti gestori e attuatori di progetti PNRR, della quota in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile del fondo certificato nel 2016, per un importo pari ad € 8.854,94;

b) In merito all'utilizzo del fondo, fornisce i seguenti indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica

- Definire un nuovo contratto decentrato normativo per il triennio 2026/2028 e per la ripartizione economica dell'anno e riconoscere le indennità previste, nel rispetto delle condizioni previste dal CCNL.
- Gli importi destinati alla performance dovranno essere distribuiti in relazione agli obiettivi coerenti col DUP e contenuti all'interno del Piano della Performance/PIAO 2026. Tali obiettivi dovranno avere i requisiti di misurabilità ed essere incrementali rispetto all'ordinaria attività lavorativa. Inoltre, le risorse destinate a finanziare le performance dovranno essere distribuite sulla base della valutazione da effettuare a consuntivo ai sensi del sistema di valutazione vigente nell'Ente e adeguato al D. Lgs. 150/2009;

sono fatte salve, in ogni caso, tutte le piccole modifiche non sostanziali che la delegazione ritenga opportune;

- le spese di cui al presente provvedimento non alterano il rispetto del limite delle spese di personale rispetto alla media del triennio 2011-2013; e ribadito che le risorse variabili verranno distribuite solo se sarà rispettato l'"Equilibrio di Bilancio" dell'anno corrente e solo se non saranno superati i limiti in materia di spesa di personale;



Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

- i pareri favorevoli, espressi sulla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

a voti unanimi resi nei modi di legge

PROPONE DI DELIBERARE

1. di esprimere gli indirizzi per la costituzione variabile del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2026 ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.5.2018, dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 e dell'art. 58 CCNL 23.2.2026 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali e di autorizzare l'inserimento delle risorse variabili nei modi e nei termini riportati in premessa;
2. di rinviare l'applicazione dell'art. 14 c. 1 bis del D.L. 25/2025 agli anni successivi;
3. di esprimere le direttive alle quali dovrà attenersi la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, nel contrattare con la Delegazione Sindacale un'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente, che dovrà essere sottoposta a questa Giunta Comunale e all'organo di revisione contabile per l'autorizzazione e la definitiva stipula, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria prevista ai sensi del D. Lgs. 150/2009 nei termini riportati in premessa;
4. di inviare il presente provvedimento al Responsabile Area Personale per l'adozione degli atti di competenza e per l'assunzione dei conseguenti impegni di spesa, dando atto che gli stanziamenti della spesa del personale attualmente previsti nel bilancio 2026 presentano la necessaria disponibilità;
5. di dichiarare, con separata e successiva votazione ad esito favorevole, uguale alla precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Redattore: PIERA LEDDA



Comune di Palau

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Sindaco

Francesco Giuseppe Manna

Documento firmato digitalmente

Il Segretario Generale

Maurizio Guadagno

Documento firmato digitalmente